



Indagine conoscitiva relativa all'ordinanza sulle indicazioni di quantità; elenco di questioni

In occasione dell'indagine conoscitiva relativa all'ordinanza sulle indicazioni di quantità siamo particolarmente interessati ai vostri pareri in merito alle seguenti questioni concernenti il disciplinamento delle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati. Informazioni più dettagliate sui punti elencati si trovano nel rapporto esplicativo.

Art. 1 cpv. 2: *gli imballaggi preconfezionati di medicinali non sottostanno all'ordinanza.*

Di conseguenza le caramelle contro il mal di gola e la raucedine, appartenenti alla categoria di medicinali E, non sottostanno all'ordinanza. Per contro, le caramelle di una stessa impresa in un imballaggio simile, ma che non fanno parte di questa categoria di medicinali, sarebbero contemplate dall'ordinanza.

Art. 3 cpv. 1: *è determinante la quantità netta della merce.*

In futuro il foglio di carta usato ad esempio in macelleria per motivi igienici nella vendita di merce sfusa dovrà essere considerato come tara.

Art. 11 Abs. 2: *adozione del disciplinamento dell'UE concernente la grandezza dei caratteri dell'indicazione di quantità per tutti gli imballaggi preconfezionati (con o senza marchio di conformità «e»)*

Agli imballaggi preconfezionati muniti del marchio di conformità «e» la regolamentazione dell'UE si applica già oggi.

Art. 15: *gamme di valori per i vini e le bevande spiritose*

Quale delle due varianti è preferibile:

- variante A: per l'uso a livello nazionale non sono prescritte determinate quantità nominali per i vini e le bevande spiritose. Per i vini e le bevande spiritose muniti del marchio di conformità «e» sono vincolanti le gamme di valori della direttiva europea. Tale normativa corrisponde al diritto vigente.
Nel caso in cui sia preferibile questa variante: l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) andrebbe completata al fine di rendere necessaria l'indicazione del prezzo unitario?
- variante B: introduzione di gamme di valori per i vini e le bevande spiritose in Svizzera, indipendentemente dal fatto che siano muniti o meno del segno di conformità «e» (armonizzazione con la direttiva dell'UE).

Art. 17: *Nuovo disciplinamento per la merce con peso sgocciolato; adattamento della terminologia al Codex Alimentarius; definizione dei requisiti metrologici*

Per tenere meglio conto della specificità dei prodotti con peso sgocciolato e soprattutto dei processi di scambio di sostanze tra il prodotto alimentare solido e il liquido di copertura, al controllo del peso sgocciolato si applicheranno in futuro valori di tolleranza più elevati.

Art. 21: *nuovi requisiti metrologici per il contenuto in base al numero di pezzi*

Adattamento alle raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML)

Art. 24: *nuova definizione degli scarti per difetto tollerati per gli imballaggi preconfezionati di diversa quantità nominale*

Vengono ridotti gli scarti per difetto per singoli imballaggi preconfezionati con peso variabile (adattamento alla precisione delle bilance odierne).

Art. 25–28: *bottiglie impiegate come recipienti di misura*

L'inserimento della normativa europea nell'ordinanza consente alle imprese interessate di consultare la normativa in modo più rapido e semplice.

Art. 31: *Obbligo di comunicazione per i produttori svizzeri che appongono il marchio di conformità «e» sui propri imballaggi preconfezionati e per le imprese che producono bottiglie impiegate come recipienti di misura (measuring container bottles MCB).*

Berna-Wabern, 12 agosto 2011